



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Maria Saieva,

Vista la domanda depositata ai sensi dell'[art. 74 e ss. CCII](#), da parte di Binotti Katia, nata a Rimini (RN), il 12/11/1974 e residente in San Giovanni in Marignano (RN) via Asti n. 7, codice fiscale BNTKTA74S52H294U, rappresentata e difesa dall'avv. Gaia Cesaroni e dal Dott. Nicolò Di Bella, con l'assistenza del gestore della crisi Dott. Andrea Buldrini;

Letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive;

Preso atto del deposito della documentazione prevista dall'[art. 75 CCII](#) e della relazione particolareggiata dell'OCC [ex art. 76 co. 2, CCII](#) ed integrata con note del 12/4/2014 e del 19/4/2024;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Binotti Katia ha depositato innanzi al Tribunale di Rimini ricorso ex [artt. 74 ss. CCII](#) chiedendo l'ammissione della propria proposta di concordato minore, contestualmente alla pronuncia a carico dei creditori aventi titolo o causa anteriore del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro conservativo nonché del divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Quanto al presupposto soggettivo, l'[art. 74 co. 1 CCII](#) consente la possibilità di formulare una proposta di concordato minore ai debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c), ossia che versino in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore. Di conseguenza, i soggetti rientranti nella previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa e ogni altro debitore non consumatore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice della crisi o altre leggi speciali in caso di crisi o insolvenza. Nel caso di specie, Il ricorrente svolge l'attività di imprenditrice artigiana e pertanto rientra nel novero dei soggetti abilitati ad accedere alla procedura di concordato minore.

Si ritengono sussistere, in base alla sommaria valutazione demandata al Giudice in questa fase, i requisiti imposti dalla legge all'[art. 75 e 76 CCII](#); infatti:

- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente e svolge la propria attività di impresa in questo circondario;



- l'istante non risulta aver beneficiato di alcuna esdebitazione e non sono stati compiuti atti diretti a frodare i creditori;

- sussiste il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a);

Rilevato in particolare che l'indebitamento complessivo ammonta a Euro 241.504,94, così distribuito:

- Euro 10.998,1 per spese in prededuzione (fermo quanto previsto dall'[art. 81 co. 4 CCII](#) in relazione al compenso dell'OCC);

- I restanti € 230.506,84 aventi natura privilegiata e chirografaria.

La ricorrente non è proprietaria di immobili; è proprietaria di un motociclo Piaggio sul quale grava un fermo amministrativo e di beni strumentali all'attività di impresa; ha un credito di 15.000 euro verso un debitore estero, connesso all'attività imprenditoriale; percepisce redditi di impresa esigui, appena sufficienti per il mantenimento di sé stessa e del nucleo familiare.

La proposta di concordato minore depositata ha i seguenti contenuti:

- L'attivo a disposizione si compone esclusivamente delle liquidità messe a disposizione da un terzo assuntore dell'intero onere concordatario subordinatamente alla omologa del concordato minore, per Euro 27.000.

- I pagamenti saranno eseguiti entro sessanta giorni (dalla definitività della sentenza di omologa) e nelle seguenti misure percentuali:

- pagamento integrale dei crediti in prededuzione e spese di giustizia;

- pagamento al 6% dei crediti muniti di privilegio e dei crediti chirografari.

Il gestore nominato quale OCC ha precisato la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, dando atto che l'eventuale vendita dei beni strumentali consentirebbe di ricavare circa 10.000 euro considerati due probabili ribassi d'asta, mentre un tentativo di recupero del credito verso l'impresa austriaca è da ritenersi antieconomico in ragione dei costi di assistenza legale all'estero e della probabile non solvibilità del cliente, che aveva aperto un negozio appena prima della pandemia e l'ha chiuso a causa di questa.

Ne deriva che nello scenario liquidatorio i privilegiati, che nella proposta di concordato minore verrebbero soddisfatti con la somma complessiva di 10.388 euro, otterrebbero una somma inferiore, dovendosi detrarre dal ricavato della vendita dei beni strumentali i costi della procedura.

La Proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi.

Il gestore nominato quale OCC, nella propria relazione, ha attestato la fattibilità della proposta e della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si ritiene, in conclusione, che – ai sensi dell'[art. 78 CCII](#)- la domanda sia ammissibile e che la procedura debba quindi essere dichiarata aperta.



Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio dell'istante e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

Non si ravvisano invece le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78 comma 2 bis CCII.

P.Q.M.

VISTI gli [artt. 74 ss CCII](#),

DICHIARA

ammissibile la proposta di concordato minore e, conseguentemente,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore depositata dalla ricorrente Binotti Katia;

DISPONE

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC, delle successive integrazioni e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese, ove il debitore svolga attività d'impresa;

DISPONE

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;

AVVERTE

Il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'[art. 1 d.lgs. 82/2005](#) (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

AVVERTE



i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'[art. 1 d.lgs. 82/2005](#) (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e alla parte ricorrente.

Rimini, 1/5/2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Saieva

